

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA:

Il distributore ha l'obbligo di:

- consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali;
- consegnare/trasmettere il presente documento, in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, solo in caso di successive modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute.

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Nome e cognome della persona di contatto:

Iscritto al RUI, sez. numero e data d'iscrizione:

Tel.:

E-mail:

Qualifica della persona di contatto:

- Intermediario iscritto quale persona fisica nella sez. B) del RUI, che opera per conto del Broker nella veste di:
 - Amministratore delegato / direttore generale
 - Responsabile dell'attività di intermediazione
 - Altro
- Intermediario iscritto quale persona fisica nella sez. E) del RUI, nella veste di collaboratore addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del Broker;
- Intermediario iscritto quale persona fisica nella sez. E) del RUI, nella veste di collaboratore a titolo accessorio addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del Broker;

L'ATTIVITÀ È SVOLTA PER CONTO DEL BROKER: GBSAPRI S.p.A. (il "Broker")

Sede Legale: Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 Roma (RM)

Tel. 06/45761

Iscritta alla sez. B) del RUI: dal 05.03.2007 n. B000054892

Email: info@gsapri.it

PEC: gsapri@legalmail.it

Sito web: www.gsapri.it

L'Autorità competente alla Vigilanza sul settore assicurativo è **IVASS**, con sede in Roma, Via del Quirinale 21 – 00187.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DEGLI INTERMEDIARI POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI) SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO

Il Broker comunica di aver messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi: elenco degli obblighi di comportamento cui il Broker è tenuto ad adempiere nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa, riportati nell'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

SEZIONE III

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

Il Broker dichiara:

- di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker.

SEZIONE IV

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare un reclamo per iscritto al Broker, utilizzando il modulo disponibile presso il sito di quest'ultima, da trasmettere tramite lettera A/R al seguente recapito: GBSAPRI S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9 – 00142 Roma ovvero, in alternativa, al responsabile della funzione aziendale interna per la gestione dei reclami tramite email al seguente indirizzo: gestionereclami@gsapri.it. Si precisa che la gestione dei reclami è stata affidata in outsourcing all'ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Via Elba 16, 20144 Milano, Partita IVA 12075130158, Codice Fiscale 97170100156. Di regola, in caso di accordi di collaborazione tra intermediari, i reclami saranno gestiti dal c.d. "intermediario principale" che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione preponente, il quale provvederà a comunicare l'esito del reclamo al reclamante.

Il contraente ha altresì la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare un reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente, secondo le modalità specificate nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e/o nel DIP Aggiuntivo.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell'intermediario competente o dell'impresa preponente, il contraente, ferma

restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, ovvero alla CONSOB, con sede in Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma (RM), secondo quanto previsto nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e/o nel DIP Aggiuntivo, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o l'impresa preponente.

- a) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e/o nel DIP Aggiuntivo.
- b) Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la CONSAP S.p.A. (CONSAP S.p.A., Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma, PEC consap@pec.consap.it, mail: fondobrokers@consap.it; tel: 06.857961) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui alla precedente lettera a).